

La “giusta causa” nella revoca degli amministratori di società di capitali

Ai sensi dell’art. 2383 del codice civile, terzo comma, nelle società per azioni l’assemblea dei soci – organo societario competente alla nomina degli amministratori – può revocare gli amministratori in qualunque momento, salvo il diritto di questi ultimi al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza “giusta causa”.

La legge non fornisce una definizione di “giusta causa”, ma la dottrina e la giurisprudenza, nel corso degli anni, hanno analizzato attentamente questo tema ed elaborato un’interpretazione sostanzialmente unanime del significato di questa espressione.

Innanzitutto, il primo punto rilevante, che emerge dal dettato dell’art. 2383 del codice civile, è che l’amministratore può essere revocato anche senza alcun motivo. La revoca è un atto *ad nutum*, cioè una manifestazione unilaterale di volontà dei soci, che rimane valido ed efficace in ogni caso. L’interesse della società è difatti considerato dal legislatore così prioritario rispetto a quello del singolo amministratore da consentirgli di attribuire ai soci un vero e proprio potere di recesso *ad nutum*. L’esistenza o meno della “giusta causa” rileva quindi solo ai fini del possibile risarcimento del danno in favore dell’amministratore revocato senza “giusta causa”.

Detto ciò, si è concordi nel ritenere che la “giusta causa” debba consistere in circostanze o fatti che siano intervenuti e che siano tali da minare la prosecuzione del rapporto di fiducia che deve sussistere tra soci e amministratori.

La “giusta causa” non sussiste, quindi, necessariamente in atti dolosi o colposi da parte dell’amministratore, o quanto meno non solo in tali atti: può anche sussistere in atti o fatti totalmente estranei all’amministratore o alla sua volontà, ma tali da influire comunque sul rapporto di fiducia e impedirne la prosecuzione.

La giurisprudenza e la dottrina hanno quindi individuato due diverse tipologie di “giusta causa”: la “giusta causa soggettiva” e la “giusta causa oggettiva”.

La “giusta causa soggettiva” sussiste nel caso di violazione da parte dell’amministratore dei doveri a lui imposti dalla legge o dall’atto costitutivo della società, o di comportamenti contrari ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza nell’adempimento del mandato di amministratore.

La “giusta causa oggettiva”, invece, si riscontra, come accennato, nel caso in cui si verificano atti o fatti estranei alla persona dell’amministratore o alla sua condotta, ma tali da influire sul rapporto di fiducia in maniera così significativa da non consentirne più il proseguimento, nemmeno in via temporanea.

È importante puntualizzare che le semplici divergenze o attriti tra l’amministratore e gli altri amministratori in merito alla gestione della società non integrano una “giusta causa” di revoca in quanto fanno parte della normale dialettica del consiglio di amministrazione. Occorrerà sempre e comunque dimostrare che tali divergenze o attriti hanno obiettivamente ed irreparabilmente inciso sul rapporto di fiducia.

Di recente la Corte di Cassazione ha emesso due pronunce in linea con questo consolidato orientamento.

Con la sentenza n. 21342 del 18 settembre 2013, la Corte di Cassazione ha statuito che, nel caso di cessazione di un amministratore a seguito della modifica dell'organo amministrativo, ricorre una revoca implicita dell'amministratore incompatibile con il nuovo assetto organizzativo; tuttavia, la "giusta causa" di revoca non può essere integrata dal nuovo assetto organizzativo, ma richiede comunque e sempre la sopravvenienza di circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto.

Con la sentenza n. 23381 del 15 ottobre 2013, la Corte di Cassazione ha poi confermato la condanna al risarcimento dei danni (già comminata in primo e secondo grado) di una società a partecipazione pubblica nei confronti di un ex-amministratore che era stato revocato per non aver ottemperato alle direttive impartite dal Comune, non ritenendo quindi sussistente in tal caso una "giusta causa" di revoca.

Come rilievo conclusivo su questo tema, si tenga infine presente che la "giusta causa" di revoca deve essere sempre espressamente menzionata nella delibera assembleare di revoca dell'amministratore, con una dettagliata spiegazione delle ragioni di supporto alla revoca: solo in questo caso, la società potrà essere più tutelata da azioni di risarcimento del danno da parte dell'amministratore revocato.

La giurisprudenza ha chiarito che l'eventuale omissione delle ragioni della "giusta causa" di revoca non può essere integrata in futuro, neanche nel corso di una causa successivamente introdotta dalle parti.